



COMUNE DI AMATRICE

(Provincia di Rieti)



Reg. del

Prot. ...16.7.05... del ...15.06.2017.....

Ordinanza n. **379** del **24/05/2017**

OGGETTO: demolizione fabbricati pericolanti nel Comune di Amatrice alla Fraz. Cornillo Vecchio, adibiti a magazzini, Fg 60 p.lle n. 49 - 284 - 285.

IL SINDACO

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

ATTESO che il terremoto del 30 ottobre 2016 e quello del 18 gennaio 2017 hanno prodotto ingenti nuovi crolli ed interruzioni della viabilità su tutte le strade che raggiungono Amatrice, lasciando le vie di comunicazione ingombre da macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune popolate frazioni;

TENUTO CONTO che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

RICHIAMATA l'Ordinanza n.1 del 24.08.2016 di delimitazione delle "Zone Rosse";

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 30 del 01.09.2016 di interdizione delle zone rosse dei centri storici e degli abitati del Capoluogo e delle Frazioni;

ATTESO che sono in atto i sopralluoghi sui fabbricati posti all'interno delle Zone Rosse con l'obiettivo di addivenire al ridimensionamento della perimetrazione delle stesse e all'apertura della viabilità attualmente inutilizzabile;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere all'immediata riapertura della viabilità esistente e alla creazione di passaggi per il transito dei mezzi di soccorso e l'incolumità dei soccorritori;

DATO ATTO CHE il fine che si intende perseguire è finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità, secondo le seguenti priorità:

- il recupero della transitabilità e/o fruibilità dei centri abitati e delle infrastrutture varie;
- il mantenimento della funzionalità delle reti dei servizi pubblici necessari per assicurare l'assistenza alla popolazione (acqua, luce, gas, telefonia), mediante la salvaguardia dei relativi impianti, reti e altre strutture e infrastrutture;
- il superamento delle condizioni che hanno prodotto esito di inagibilità di edifici di tipo "F" sulla base delle schede AEDES;

DATO ATTO CHE all'interno del centro abitato della Frazione Cornillo Vecchio, insistono tre

edifici pericolanti adibiti a magazzini, identificati al NCEU al foglio 60 particelle n. 49 - 284 - 285 sub. /, gravemente danneggiati dallo sciame sismico iniziato il 24.08.2016;

APPURATO che i fabbricati sopra citati, catastalmente, risultano di proprietà di:

- FARELLI ADELAIDE nata a AMATRICE (RI) il 13/09/1947 FRLDLD47P53A258A;
- FARELLI ENRICO nato a AMATRICE (RI) il 14/03/1949 FRLNRC49C14A258P;
- FARELLI MADDALENA nata il 06/11/1934;
- QUATTROCCHI CATERINA nata a AMATRICE (RI) il 13/08/1903;
- FARELLI ADELAIDE nata a AMATRICE (RI) il 13/09/1947 FRLDLD47P53A258A;
- FARELLI ENRICO nato a AMATRICE (RI) il 14/03/1949 FRLNRC49C14A258P;
- GENTILE CATERINA nata a AMATRICE (RI) il 27/09/1923 GNTCRN23P67A258Y;

VISTA la scheda di valutazione GTS n. 14 del 09/05/2017, che allegata al presente provvedimento ne costituisce sua parte integrante e sostanziale, dalla quale si rileva, per l'immobile in argomento: *"Fabbricati in aggregato aventi muratura di pietrame grossolano e tetto in legno. Detti immobili risultano quasi completamente crollati con tetti e solai collassati sui piani sottostanti. La restante parte presenta un importante quadro fessurativo e deformativo a carico della muratura portante in precario stato di equilibrio ed a rischio crollo su strada. Stante quanto sopra vista l'incombenza dell'immobile su pubblica via se ne propone la demolizione totale, si raccomanda di recuperare i conci lapidei di porte, finestre e cantonali in corso d'opera. In riferimento alla fattibilità tecnica gli interventi prospettati rientrano nella capacità operativa dei vigili del fuoco. Tuttavia l'effettiva esecuzione è subordinata alla procedure di cui alla nota del 22/12/2016 del capo dipartimento della protezione civile."*;

CONSIDERATO che le recenti scosse sismiche, le copiose precipitazioni e il gelo, hanno ulteriormente aggravato le condizioni, già gravi, del/dei manufatto/i di che trattasi, rendendole quanto mai precarie;

CONSIDERATO in base a tutto quanto sopra esposto, l'aggravarsi della minaccia di crollo sulla strada pubblica e l'esistenza di un pericolo serio e concreto per l'incolumità pubblica, e che ogni ulteriore indugio potrebbe gravemente aumentare il pericolo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che la gravità dell'evento e del suo impatto non rendono possibile l'applicazione di procedure ordinarie;

COMPARATI i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie, ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

TENUTO CONTO delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 previste dall'art. 5 comma 1 dell'OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016;

TENUTO CONTO delle precisazioni contenute nella circolare DPC prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13.10.2016, a tenore delle quali qualora i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, *"il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico"*;

CONSIDERATO pertanto di procedere alla notifica del presente provvedimento ai proprietari dell’/degli immobile/i prima possibile, ma di non poterne sospendere l’esecuzione per l’esigenza di tutelare in via prioritaria le vite umane in pericolo;

RITENUTO di dover produrre ampia documentazione fotografica atta a determinare lo stato di consistenza dell’/degli immobile/i in argomento e a raffigurarne le condizioni;

VISTA l’Ordinanza n° 388 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *“primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”*;

VISTA l’Ordinanza n° 391 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*;

VISTA l’Ordinanza n° 393 del 13.09.2016 recante *“ulteriori interventi urgenti di protezione civile per l’eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”*, ed in particolare:

- L’art. 5, in rubrica *“Interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili”*
- L’art. 6, in rubrica *“Contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi per la salvaguardia della pubblica incolumità e il ripristino dei servizi essenziali”*;

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0047429 del 15.09.2016 recante *“attivazione dei Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) presso i Centri di Coordinamento Regionale provvisori”*;

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0048130 del 19.09.2016 recante *“diramazione delle procedure per il funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno (GTS) nella messa in sicurezza temporanea post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali”*;

VISTA la nota del Soggetto Attuatore prot. E. n. 49617 del 24.09.2016 ad oggetto: *“Sisma Centro Italia 24 agosto 2016. Procedura per il funzionamento dei Gruppi Tecnici di Sostegno nella messa in sicurezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali. Precisazioni e chiarimenti”*;

DATO ATTO che l’intervento di demolizione totale oggetto del presente provvedimento è teso alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

VISTO l’articolo 50, comma 5 e l’articolo 54, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sui provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTO l’articolo 16 del D.P.R. 6.2.1981 n. 66;

ATTESO che l’urgenza è tale da non consentire l’indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sarà data tempestiva comunicazione del presente provvedimento;

RICHIAMATO il D.P.R.L. n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l’Ing. Wanda D’Ercole soggetto delegato per la gestione e l’utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall’ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO CHE la Regione Lazio ha disposto di farsi carico della gestione della demolizione di alcuni fabbricati pericolanti siti in Amatrice e frazioni;

VISTA la nota del 23.03.2017 del Coordinatore del COI, con la quale si comunica che gli interventi di demolizione e sgombero delle macerie pubbliche e private di cui alle proposte del GTS recenti o ancora non emesse ante 01.03.2017 saranno eseguiti a cura della Regione Lazio;

ORDINA

LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intende integralmente riportata;

LA DEMOLIZIONE TOTALE dei fabbricati sopra descritti siti alla Fraz. Cornillo Vecchio di Amatrice, censiti al NCEU al Fg. 60 particelle n. 49 - 284 - 285 Sub. /, adibiti a magazzini, meglio indicati nella planimetria catastale allegata, al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumità. Il provvedimento è in accordo con quanto convenuto con la scheda di valutazione GTS n. 14 del 09/05/2017, che allegata al presente provvedimento ne costituisce sua parte integrante sostanziale, dalla quale si rileva: *“Fabbricati in aggregato aventi muratura di pietrame grossolano e tetto in legno. Detti immobili risultano quasi completamente crollati con tetti e solai collassati sui piani sottostanti. La restante parte presenta un importante quadro fessurativo e deformativo a carico della muratura portante in precario stato di equilibrio ed a rischio crollo su strada. Stante quanto sopra vista l'incombenza dell'immobile su pubblica via se ne propone la demolizione totale, si raccomanda di recuperare i conci lapidei di porte, finestre e cantonali in corso d'opera. In riferimento alla fattibilità tecnica gli interventi prospettati rientrano nella capacità operativa dei vigili del fuoco. Tuttavia l'effettiva esecuzione è subordinata alla procedure di cui alla nota del 22/12/2016 del capo dipartimento della protezione civile.”*;

CHE il detto intervento venga eseguito da parte della Regione Lazio, quale Soggetto Attuatore delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, nel rispetto di quanto descritto dal Decreto Legislativo 09.04.2008, n° 81, e più segnatamente con l'adozione di un apposito *“Programma di demolizioni”*, secondo il quale la successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, con particolare riferimento agli articoli 150, 151, 152, 153, 154 e 155 nel medesimo decreto;

CHE copia della presente ordinanza sia notificata e trasmessa:

- alla Regione Lazio, Soggetto Attuatore;
- al COI;
- al DICOMAC;
- ai Vigili del Fuoco presenti al COC;
- al Comando di P.M. del Comune di Amatrice;
- alla Prefettura di Rieti;

ciascuno per le proprie competenze.

Si avverte che, in caso di inottemperanza, verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge, senza pregiudizio per l'azione penale.

La violazione della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P.

Contro la presente

è ammissibile:

- ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg.;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

di notificare la presente ordinanza a:

- FARELLI ADELAIDE nata a AMATRICE (RI) il 13/09/1947 FRLDLD47P53A258A;
- FARELLI ENRICO nato a AMATRICE (RI) il 14/03/1949 FRLNRC49C14A258P;
- FARELLI MADDALENA nata il 06/11/1934;
- QUATTROCCHI CATERINA nata a AMATRICE (RI) il 13/08/1903;
- FARELLI ADELAIDE nata a AMATRICE (RI) il 13/09/1947 FRLDLD47P53A258A;

- FARELLI ENRICO nato a AMATRICE (RI) il 14/03/1949 FRLNRC49C14A258P;
- GENTILE CATERINA nata a AMATRICE (RI) il 27/09/1923 GNTCRN23P67A258Y;
in qualità di proprietari del/degli immobile/i oggetto del presente provvedimento.
Amatrice li 24/05/2017

IL SINDACO
F.to Pirozzi Sergio



